Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 7 luglio 1930 - Anno VIII** — **Numero 157**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'On. **Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1202.

LEGGE 20 giugno 1930, n. 880.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 486, recante proroga del termine per la costituzione della ordinaria amministrazione della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 486, recante proroga del termine per la costituzione dell'Amministrazione ordinaria della provincia di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1203.

LEGGE 20 giugno 1930, n. 881.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 375, recante autorizzazione al comune di Fiume a modificare i regolamenti per le pensioni del suo personale, nonchè i regolamenti e le piante organiche del personale stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 375, recante autorizzazione al comune di Fiume a modificare il regolamento per le pensioni del suo personale, nonchè i regolamenti e le piante organiche del personale stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1204.

LEGGE 26 aprile 1930, n. 878.

Approvazione della Convenzione relativa al risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione per il risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente, presso il Segretariato della Società delle Nazioni, da parte dell'Italia e di almeno un altro Stato, membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO.

Projet de convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs agricoles contre les accidents, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Article 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente Convention s'engage à étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice de lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail.

Article 2.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traité des Paix, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 3.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Sécrétariat.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 4.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 5.

Sous réserve des dispositions de l'article 3, tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions de l'article 1, au plus tard le 1er janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 6.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 7.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 8.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de ladite Convention.

Article 9.

Lex textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1205.

REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. 885.

Istituzione in Fiume della Borsa merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2329, col quale viene estesa alla città di Fiume e al territorio fiumano la legislazione sull'ordinamento delle Borse merci;

Veduta la deliberazione 28 aprile 1930-VIII del Consiglio provinciale dell'economia di Fiume per l'istituzione in quella città di una Borsa per la contrattazione delle merci;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita nella città di Fiume la Borsa per la contrattazione delle merci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1206.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 891.

Istituzione di due nuovi punzoni da L. 7 e da L. 15 per il bollo straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, relativo alla riforma della tariffa delle tasse fisse di bollo;

Visto l'art. 7, n. 3, della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire due nuovi punzoni per il bollo allo straordinario da L. 7 e da L. 15;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza alle tasse di bollo stabilite con l'articolo 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, sono istituiti due nuovi punzoni per il bollo straordinario rispettivamente da L. 7 e da L. 15.

La forma ed i distintivi dei detti punzoni sono uguali a quelli dei punzoni per il bollo straordinario ora esistenti; sui detti punzoni l'indicazione della tassa è incisa alla destra della figura d'Italia, per chi guarda, con le leggende in tutte lettere rispettivamente « Sette Lire » e « Lire Quindici » ed a sinistra della figura stessa trovasi indicato, in numero romano, il numero assegnato a ciascun ufficio.

I detti punzoni verranno computati rispettivamente ai prezzi di L. 7 e L. 15.

Art. 2.

I detti punzoni verranno adoperati dagli uffici del bollo non appena ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1207.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 892.

Istituzione di nuovi fogli di carta filigranata per cambiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 a 8 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, che stabilisce una nuova graduazione della tassa di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire nuovi fogli di carta filigranata a tassa graduale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza alla graduazione della tassa di bollo, stabilita dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, sono istituiti nuovi fogli di carta filigranata per cambiali col bollo a tassa graduale, compresa la quietanza, da L. 1,70; L. 2,10; L. 2,50; L. 3,10; L. 3,30; L. 4,10; L. 5,10; L. 6,10; L. 7,10; L. 8,10; L. 10,10; L. 12,10; L. 14,10; L. 16,10; L. 20,10; L. 25,10; L. 30,10; L. 50,10.

I detti fogli porteranno impresso alla destra nel bollo circolare l'indicazione in cifra della tassa graduale di bollo e della tassa di quietanza, e sotto l'impronta del detto bollo, racchiuso con targhetta, il prezzo complessivo del foglio in tutte lettere.

Art. 2.

Nella dimensione, nella filigrana, nei distintivi del bollo, nel fregio di contorno e nel colore della stampa, la nuova carta per cambiali sarà uguale a quella ora in uso.

La somma e la scadenza delle cambiali, per le quali può usarsi ciascun foglio, ed il prezzo complessivo di questo saranno indicati nel margine del foglio.

Art. 3.

La vendita dei nuovi fogli di carta filigranata per cambiali avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1208.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 874.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Tani-Treggiari », con sede in Amandola.

N. 874. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Tani-Treggiari », in Amandola (Ascoli Piceno), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1209.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 875.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di ricovero per vecchi inabili », con sede in Volosca Abbazia.

N. 875. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero per vecchi inabili », con sede nel comune di Volosca Abbazia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del comune medesimo, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1210.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 876.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale e Casa di ricovero », con sede in Lavis.

N. 876. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale e Casa di ricovero », con sede in Lavis (provincia di Trento), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato, con modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

REGIO DECRETO 20 giugno 1930.

Conferma dell'on. Giovanni Banelli a presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 101, col quale l'on. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento, venne nominato presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento, è confermato, per la durata di anni quattro, a decorrere dal 1° luglio 1930, nella carica di presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Comunicazioni, Mar. Merc., foglio n. 123. — ZITO.

(4025)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 luglio 1930.

Norme per l'attuazione del R. decreto 26 giugno 1930, n. 870, in materia di migrazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299, sull'organizzazione degli Uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Visto il R. decreto 4 marzo 1926, n. 440, relativo alla istituzione del Comitato permanente per le migrazioni interne;

Visto il R. decreto 28 novembre 1928, n. 2874, contenente disposizioni per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne;

Visto il R. decreto 26 giugno 1930, n. 870, che demanda al Capo del Governo le attribuzioni già spettanti al Ministro per i lavori pubblici in materia di migrazioni interne;

Decreta:

Art. 1.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà nominato un commissario per le migrazioni interne.

Il commissario è alle dirette dipendenze del Capo del Governo, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri, ed esercita le attribuzioni indicate nel presente decreto.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del Comitato per le migrazioni interne, istituito con R. decreto 28 novembre 1928, n. 2874, è soppresso. Tutte le attribuzioni spettanti a detto ufficio sono esercitate dal commissario per le migrazioni interne.

Art. 3.

Gli articoli 1, 3 e 8 del R. decreto 28 novembre 1928, numero 2874, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 4.

Il Comitato permanente per le migrazioni interne è composto come segue:

il commissario per le migrazioni interne;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli esteri, dell'interno, delle colonie, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle comunicazioni e delle corporazioni;

un rappresentante del P. N. F.;

il presidente dell'Istituto centrale di statistica, od un suo delegato;

il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti od un suo delegato;

il presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali od un suo delegato;

il presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori od un suo delegato;

il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura od un suo delegato;

il presidente della Confederazione nazionale fascista dell'industria od un suo delegato;

il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria od un suo delegato.

I rappresentanti dei Ministeri sono scelti fra i funzionari di grado non inferiore al 6°, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Le riunioni del Comitato per le migrazioni interne sono presiedute dal Capo del Governo, o dal commissario per le migrazioni interne.

Art. 6.

I piani di trasferimento diventano esecutivi con l'approvazione del Capo del Governo o — per sua delega — del commissario per le migrazioni interne, uditi, nei casi più importanti, il Comitato permanente ed i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

Art. 7.

Le somme stanziate nei capitoli 19 e 77 del bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 del Ministero dei lavori pubblici per le spese di cui all'art. 21 ed all'ultimo comma dell'art. 22 del R. decreto 28 novembre 1928, n. 2874, sono trasportate, con la medesima denominazione, in appositi capitoli del bilancio del Ministero delle finanze sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Art. 8.

Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del R. decreto 28 novembre 1928, n. 2874, e le tabelle allegate a detto decreto, sono abrogati.

Art. 9.

I posti per il segretario generale e per l'ispettore capo del Comitato per le migrazioni interne, aumentati nei ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'articolo 27 del R. decreto 28 novembre 1928, n. 2874, sono soppressi.

I funzionari che, in conseguenza della soppressione dei posti di cui al comma precedente, fossero per risultare in eccedenza al numero dei posti di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, conservano i rispettivi gradi in soprannumero, salvo riassorbimento alle prime vacanze che saranno per verificarsi nei gradi stessi.

Art. 10.

Al funzionamento dei servizi inerenti alle migrazioni interne si provvede con personale appartenente ai ruoli dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, da comandarsi presso il Comitato, a richiesta del commissario per le migrazioni interne, nei limiti strettamente indispensabili a giudizio del Capo del Governo.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o non compatibili con il presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 156.

(4026)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 luglio 1930.

Nomina dell'on. dott. Luigi Razza a commissario per le migrazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 4 marzo 1926, n. 440, relativo alla istituzione del Comitato permanente per le migrazioni interne, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1930, n. 870, che demanda al Capo del Governo le attribuzioni già spettanti al Ministro per i lavori pubblici in materia di migrazioni interne;

Visto il proprio decreto in data odierna contenente norme per l'attuazione del decreto predetto;

Decreta:

L'on. dott. Luigi Razza, presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è nominato commissario per le migrazioni interne.

Roma, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 157.

(4027)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14082.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Clara Schwefel ved. Abramschn di Salomone, nata a Vienna l'8 febbraio 1878 e residente a Trieste, via della Madonnina n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Zolfi-D'Abrami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Clara Schwefel ved. Abramschn, sono ridotti in « Zolfi-D'Abrami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Leone fu Salomone, nato il 20 giugno 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1867)

N. 11419-35283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Starez fu Giovanni Maria, nato a Trieste il 15 febbraio 1891 e residente a Trieste, via Molino a vento n. 138, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Vecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ernesto Starez è ridotto in « De Vecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Starez nata Ciuch di Michele, nata il 27 maggio 1897, moglie;
2. Edoardo di Ernesto, nato il 26 dicembre 1918, figlio;
3. Elsa di Ernesto, nata il 29 dicembre 1920, figlia;
4. Luciano di Ernesto, nato il 4 dicembre 1924, figlio;
5. Marino di Ernesto, nato il 20 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1886)

N. 11419-35285.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Starz Lodovica fu Giovanni Maria, nata a Trieste il 12 luglio 1898 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. n. 578, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Vecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lodovica Starz è ridotto in « De Vecchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1869)

N. 11419-35284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Isidoro Starz fu Giovanni Maria, nato a Trieste il 25 marzo 1894 e residente

a Trieste, via S. M. Madd. Sup. n. 578, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Vecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Isidoro Starz è ridotto in « De Vecchi».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1870)

N. 11419-17583.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Sussel fu Francesco, nato a Trieste l'11 novembre 1887 e residente a Trieste, Sant'Anna n. 80, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Susselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Sussel è ridotto in « Susselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1871)

N. 11419-10806.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Toich di Nicolò, nato a Cherso il 2 marzo 1890 e residente a Trieste, Scala al Monticello n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tocci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Toich è ridotto in « Tocci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovannina Toich nata Supin fu Giovanni, nata il 16 dicembre 1901, moglie;
2. Arturo di Antonio, nato il 2 marzo 1925, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 19 maggio 1926, figlia;
4. Gigliola di Antonio, nata il 3 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1872)

N. 16438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Carlotta Kémény, nata a Fiume il 13 giugno 1907 da Fioardo e da Ada Markus, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Fornari »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Carlotta Kémény è ridotto nella forma italiana di « Fornari » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2005)

N. 1033.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Amalia Urbancich, nata a Fiume il 7 luglio 1891 da Antonio e da Maria Hrescak, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Urbani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Urbancich è ridotto nella forma italiana di « Urbani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ad avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2006)

N. 16978.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Grzinic, nato a Colmo l'11 ottobre 1892 da Antonio e da Francesca Grabar, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gerini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Grzinic è ridotto nella forma italiana di « Gerini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Antonia Zornata nata a Rozzo addì 11 giugno 1889 moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2007)

N. 14860.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Nicolò Luksich, nato a Fiume il 22 agosto 1896 da Oscarre e da Maria Cartesio, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lussini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò Luksich è ridotto nella forma italiana di « Lussini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2008)

N. 12128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Margherita Slocovich, nata a Pisino il 18 giugno 1907 da Felice e da Maria Vicich, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bellini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Slocovich è ridotto nella forma italiana di « Bellini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2009)

N. 15887.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Caravanich, nato a Zara il 19 agosto 1879 da Giuseppe e da Gregoria Vlatcovich, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Caravani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Caravanich è ridotto nella forma italiana di « Caravani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la figlia Amina, nata a Fiume il 29 ottobre 1909.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 marzo 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2010)

N. 18411.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giorgio Rock, nato a Fiume il 29 aprile 1904 da Carlo e da Caterina Vidali, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Vidali »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Rock è ridotto nella forma italiana di « Vidali » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2011)

N. 15257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Domenico Bernich, nato ad Umago il 24 febbraio 1883 da Matteo e da Caterina Puissa, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bernini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Domenico Bernich è ridotto nella forma italiana di « Bernini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Manzutto, nata ad Umago il 7 novembre 1887, moglie;

Luigi, nato a Fiume il 7 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2012)

N. 13608.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Beranov, nato a Spalato il 23 giugno 1870 da Luca e da Maria Sirisccvic, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Berani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Beranov è ridotto nella forma italiana di « Berani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2013)

N. 8993.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Marcelliano Hocevar, nato a Fiume il 1° gennaio 1879 da Francesco e da Antonia Brussich, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Orefice »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marcelliano Hocevar è ridotto nella forma italiana di « Orefice » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Car, nata a Cirquenizze il 23 luglio 1879, moglie;
Marcello, nato a Fiume il 2 ottobre 1909, figlio;
Dalia, nata a Fiume il 14 novembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 148.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.07	Oro	368.35
Svizzera	370.52	Belgrado	33.83
Londra	92.864	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	367.95
Spagna	223.75	Norvegia	5.112
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.697	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.275
Peso Argentino Oro	15.68	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	6.885	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.15
Dollaro Canadese	19.065	Obblig. Venezie 3.50%	74.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione apparsa a pag. 2553 della *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1930-VIII, n. 145, riguardante lo smarrimento di certificati di iscrizione di rendite, le intestazioni relative al sig. Cavallo Vincenzo fu Giuseppe riflettono il consolidato 3,50 % anzichè quello 5 % come erroneamente indicato.

(4022)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale degli uffici esterni del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'Arte della Medaglia, nonchè del personale di cassa di cui al R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici esterni del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'Arte della Medaglia, nonchè del personale di cassa, di cui al R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378, secondo la situazione al 1° gennaio 1930.

(4014)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio idraulico di Filo e Longastrino, in provincia di Ravenna.

Con decreto Ministeriale n. 6724 del 1° luglio 1930-VIII, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio idraulico di Filo e Longastrino in Alfonsine (Ravenna) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 6 gennaio u. s.

(4013)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . L.		5.205.666.040,53	+ 27
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . .	L. 3.651.054.055,01		+ 61.110
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.373.602.804,17		— 73.764
		5.024.656.859,18	— 12.654
Riserva totale . . . L.		10.230.322.899,71	— 12.627
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.797.769.592,19	—
Cassa . . . »		255.113.521,85	+ 1.713
Portafoglio su piazze italiane . . . »		2.791.899.657,28	— 73.234
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		4.525.296.65	— 218
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . .	L. 962.262.009,88		— 111.462
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . .	» 1.230.581,45		+ 23
		963.492.591,33	— 111.439
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.139.837.076,33	+ 287
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 37.796.316,43		— 10.065
altri . . .	» 80.691.231,79		— 10.679
		118.487.548,22	— 20.744
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . L.		458.634.969,08	+ 36
Azionisti a saldo azioni . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . »		153.860.764,47	—
Istituto di liquidazioni . . . »		743.007.859,73	— 10.036
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . .	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . .	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . .	» 73.781.096,29		—
Impiego fondo pensioni . . .	» 198.188.203,06		—
Debitori diversi . . .	» 1.661.786.486,47		+ 160.191
		1.996.240.785,82	+ 160.191
Spese . . . L.		48.888.117,45	+ 539
L.		20.902.080.680,11	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		25.839.659.335,47	+ 109.520
L.		46.741.740.015,58	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		211.578.259,73	— 2.210
TOTALE GENERALE . . . L.		46.953.318.275,31	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: V. AZZOLINI.

(131)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

giugno 1930 (VIII)

PASSIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1930 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	15.786.618.200 —	— 157.201
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	354.717.832,93	— 70.466
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.090.302.643,50	— 30.094
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	17.531.638.676,43	— 257.761
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti passivi	»	13.977.202,99	+ 10.334
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.163.150.440,43	+ 265.860
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	400.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti	L. 74.797.611.84		+ 139
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —		—
Creditori diversi	» 857.355.428,91		— 89.257
		978.153.040,75	— 89.118
Rendite	L.	182.661.319,51	+ 5.144
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	20.902.080.080,11	—
Depositanti	»	25.839.659.335,47	+ 109.520
	L.	46.741.740.015,58	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	211.578.259,73	— 2.210
TOTALE GENERALE	L.	46.953.318.275,31	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 58.35 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Fusione della Società di soccorso per le fanciulle « Albertinum » di Trieste nel Comitato di difesa dei minorenni di Trieste.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto lo statuto della Società di soccorso per fanciulle « Albertinum » di Trieste, approvato con rescritto della I. R. Luogotenenza di Trieste in data 21 gennaio 1914 col n. pr. 2274/1-13, a sensi dei paragrafi 9 e 10 della legge del 15 novembre 1867, n. 134 B. L. I.;

Considerato che con decreto in data 30 giugno 1919, n. 073719 C. del cessato Governatorato della Venezia Giulia l'Amministrazione di detta Società venne sospesa e che dal 1920 la gestione di questa venne affidata al locale « Comitato di difesa dei minorenni » il quale da allora provvede al funzionamento della stessa con lodevoli risultati;

Considerata, tuttavia, la necessità di addivenire alla sistemazione giuridica definitiva della Società suddetta;

Considerato che anche il Comitato di difesa dei minorenni venne approvato con rescritto della I. R. Luogotenenza di Trieste in data 1° aprile 1911, n. pr. 656, a sensi della stessa legge su citata, e che quindi tanto esso, quanto la Società « Albertinum » sono istituzioni pubbliche di beneficenza a norma del R. decreto 22 aprile 1923, n. 982, concernente l'estensione ai territori annessi della nostra legislazione sulle opere pie;

Considerato che entrambe le istituzioni hanno identità di scopo, perchè provvedono alla tutela morale e materiale di minorenni in base a quanto dispongono l'art. 2 dello statuto della Società « Albertinum » e gli articoli 2 e 3 dello statuto del Comitato di difesa dei minorenni;

Considerata, pertanto, l'opportunità di unificare gli enti stessi a sensi dell'ultimo comma dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Sentita la Giunta provinciale amministrativa;

Veduti gli articoli 29, 31 e 32 del R. decreto stesso;

Decreta

di promuovere d'ufficio la fusione della Società di soccorso per fanciulle « Albertinum » di Trieste nel Comitato di difesa dei minorenni, pure di Trieste, proponendo per il nuovo ente unico la denominazione « Opera di difesa dei minorenni » e il seguente schema di statuto che dovrà regolare l'ente stesso.

CAPO I.

Origine, scopo della istituzione e mezzi dei quali essa dispone.

Art. 1.

L'Opera di difesa dei minorenni è sorta dalla fusione della Società di soccorso per fanciulle « Albertinum » di Trieste nel « Comitato di difesa dei minorenni » pure di Trieste. La Società di soccorso per fanciulle « Albertinum » era stata costituita nel 1914 ed approvata con rescritto della I. R. Luogotenenza in data 21 gennaio 1914, n. 2274/1-13, a sensi dei paragrafi 9 e 10 della legge 15 novembre 1867, n. 134 B. L. I. Il « Comitato di difesa dei minorenni », già denominato « Lega per la moralità pubblica » era stato approvato con rescritto della I. R. Luogotenenza in data 1° aprile 1911, n. 656, a sensi della legge su citata.

La fusione delle due istituzioni è stata approvata con decreto Reale del......... e la nuova istituzione, retta dal presente statuto, è soggetta alle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed ai relativi regolamenti, nonchè ai Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n. 2841, alla legge 17 giugno 1926, n. 1187, ed alle altre disposizioni vigenti e che verranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2.

Scopi dell'istituzione sono:

a) preservare dall'immoralità e dal vizio minorenni che sono in pericolo di cadervi sottraendoli, ove occorra, all'ambiente corrotto, e redimere coloro che già vi sono caduti;

b) provvedere al ricovero in case proprie, o in altri istituti, o presso famiglie private, e all'assistenza materiale e morale, giuridica e religiosa d'ogni categoria di minorenni che abbiano bisogno di protezione;

c) curare l'applicazione delle disposizioni legislative a tali fini dirette e promuovere nuovi provvedimenti legislativi nell'interesse della fanciullezza.

Art. 3.

L'Istituzione ha un patrimonio di L. 333.307, costituito da titoli per un valore nominale di L. 127.200 già di proprietà del Comitato di difesa dei minorenni, e da titoli del Consolidato per un valore nominale di L. 8200 e da un edificio in via Petronio (Trieste) n. 26, valutato in L. 197.907 già di proprietà della Società di soccorso per fanciulle « Albertinum ».

CAPO II.

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La Società è retta da un Consiglio amministrativo composto di 5 membri, e cioè del presidente e di 4 consiglieri.

Il presidente è nominato dal prefetto tra i benefattori.

Degli altri componenti del Consiglio uno è nominato dal podestà e un altro dal presidente della Congregazione di carità tra i benefattori e gli altri due dall'assemblea generale.

I benefattori allievi o in età inferiore ai 21 anni non possono far parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni; i membri scaduti, compreso il presidente, possono essere riconfermati.

Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporaneità di nomina, il più anziano di età.

Art. 7.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle adunanze decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e può essere promossa anche dal prefetto.

CAPO III.

Dei benefattori.

Art. 8.

Il numero dei benefattori è illimitato.

Possono essere iscritti all'Opera in qualità di benefattori persone d'ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età purchè posseggano i requisiti della moralità e buona condotta.

Sono pure ammessi, in qualità di allievi, i giovani di età inferiore ai diciotto anni, purchè non ne abbiano meno di sedici, e posseggano i requisiti di cui sopra.

Art. 9.

I benefattori sono divisi nelle seguenti categorie:

a) Onorari;
b) Benemeriti;
c) Sostenitori;
d) Contribuenti;
e) Effettivi;
g) Allievi.

Art. 10.

Perdono la qualità di benefattori coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e coloro i quali si trovino in uno dei casi preveduti dall'art. 25 della legge comunale e provinciale e degli alinea *c*) e *d*) dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 11.

Le scadenze, le quote e le modalità dei pagamenti sono determinate nel regolamento.

CAPO IV.

Dell'assemblea generale.

Art. 12.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno una volta all'anno e cioè nel mese di maggio per l'esame del conto dell'esercizio precedente ed in ogni caso nelle epoche stabilite per l'esame del conto consuntivo, ai sensi degli articoli 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e 1° del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da un ventesimo almeno dei soci, sia per ordine della autorità governativa.

Le assemblee sono indette per invito del presidente del Consiglio amministrativo.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.

Art. 13.

Alle assemblee possono intervenire tutti i benefattori eccettuati gli allievi ed i benefattori che siano in mora coi pagamenti.

Art. 14.

Ogni benefattore ha diritto ad un voto.

Un benefattore può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro benefattore.

Ogni benefattore non può avere più di una delega.

I benefattori, che non sono in regola coi pagamenti, non possono delegare il loro voto, nè accettare delegazioni di voto.

Art. 15.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei benefattori e dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di benefattori o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio amministrativo.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 16.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 17.

L'assemblea generale delibera i conti consuntivi, le modificazioni statutarie, nomina tre componenti del Consiglio di amministrazione, i revisori dei conti e delibera circa la radiazione dei benefattori.

Art. 18.

Qualora il numero dei benefattori sia ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio di amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di amministrazione, ad eccezione della nomina di tre dei componenti il Consiglio stesso, la quale è fatta dal podestà.

CAPO V.

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nella prima decade di ogni mese, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per ordine della autorità governativa.

Art. 20.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quandi si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 21.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'iscrizione dei benefattori, all'amministrazione dell'Associazione ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale, promuove quando occorra la modificazione dello statuto, nomina e licenzia gli impiegati e salariati, prende i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico dei medesimi.

Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'assemblea generale a termini dell'art. 17 dello statuto.

CAPO VI.

Attribuzioni del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Spetta al presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare l'amministrazione e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi e urgenti motivi gli impiegati e salariati e prendere in caso d'urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO VII.

Norme generali di amministrazione.

Art. 24.

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.

Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

L'esattore deve in ogni caso prestare idonea cauzione da approvarsi dal prefetto.

Art. 25.

I mandati di pagamenti non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non muniti delle firme del presidente e di quella del membro del Consiglio di amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, ed, in difetto, del membro anziano e del segretario.

CAPO VIII.

Disposizioni speciali ed avvertenze.

Art. 26.

I mòdi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico.

Art. 27.

E' pure materia di disposizioni regolamentari, quant'altro sia opportuno per il regolare andamento della Associazione e che non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO IX.

Disposizione finale.

Art. 28.

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, e regolamenti relativi, i Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n. 2841, e la legge 17 giugno 1926, n. 1187, e le altre disposizioni vigenti e che saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Il presente decreto, da pubblicarsi a norma dell'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, restando per il periodo di un mese nell'ufficio di questa Prefettura (stanza n. 22) a disposiziione di chiunque voglia esaminare le proposte di cui sopra.

Entro il termine di 30 giorni dalla inserzione suddetta le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni a questa Prefettura.

Trieste, addì 21 giugno 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: PORRO.

(3994)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti gratuiti nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino.

IL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI DELLA VENEZIA GIULIA E DI ZARA

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1897, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino;

Veduta la lettera con la quale il Ministero dell'educazione nazionale dà norme pel conferimento dei posti gratuiti vacanti nel suddetto Convitto;

Decreta:

E' aperto il concorso a due posti gratuiti presso il Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo degli esami della sessione di riparazione sostenuta dagli alunni convittori, o per altre ragioni

Detti posti saranno conferiti ad alunni ed alunne della Venezia Giulia e di Zara meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano frequentare il Regio liceo-ginnasio di Tolmino e non abbiano età inferiore ai nove anni.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dalla Commissione che sarà nominata dal Regio provveditore agli studi.

Avranno la precedenza all'assegnazione dei posti di studio:

a) i giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere la loro ammissione e il loro mantenimento nel Convitto;

b) gli orfani di militari dell'Esercito italiano caduti in guerra, o di cittadini morti a causa della guerra o per le idealità nazionali;

c) i figli di militari dell'Esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano diventati inabili, e i figli di cittadini che, per la causa nazionale, si trovino nelle stesse condizioni;

d) i giovanetti inscritti all'Opera nazionale Balilla;

e) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'Esercito italiano almeno una medaglia d'argento o due di bronzo al valor militare;

f) i giovanetti provenienti da altro Convitto pubblico e quelli che almeno da un anno frequentano questo Convitto verso corresponsione di retta intera o ridotta.

I concorrenti dovranno presentare entro il 31 agosto 1930, alla Direzione del Convitto, le domande controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà per l'aspirante al posto di studio, con la precisa indicazione del recapito.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere corredate da una dichiarazione del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che attesti tale loro condizione. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato, da rilasciare dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e che nella sua famiglia durante l'ultimo mese non si sono verificati casi di malattia infettiva;

c) pagella dell'anno scolastico 1929-1930, dalla quale risultino i voti compreso quello di condotta, ed inoltre, per i candidati iscrivendi alla classe d'una scuola media, l'attestato di ammissione alle scuole;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza, da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante (numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa). La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

e) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita per l'aspirante e pei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo;

h) tessera d'iscrizione all'Opera nazionale Balilla.

La domanda ed i documenti sono esenti dalla tassa da bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Gli alunni del Convitto sono dispensati dal presentare i documenti di rito.

Nella domanda di ammissione al concorso chi esercita la patria potestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese per i libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

Alla domanda dovranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, a favore del concorrente successivamente classificato, se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Tolmino fino al compimento degli studi medi che si possono seguire nella stessa città, a condizione che non ripetano l'anno scolastico, non siano colpiti con una punizione disciplinare superiore di quella di cui alla lettera *e*) dell'art. 19 del regolamento sugli esami 4 maggio 1925, n. 653, o non tengano, nel Convitto e fuori dello stesso, una condotta non lodevole, sia dal lato morale che patriottico.

Trieste, addì 20 giugno 1930 Anno VIII

Il Regio provveditore agli studi: A. MONDINO.

(4020)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.